

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI. ART. 12 LEGGE 241/90

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

L'Amministrazione Comunale riconosce le funzioni espletate nel campo del sociale da persone ed Enti Pubblici e Privati ed intende appoggiare e sostenere tali interventi con contributi economici e finanziari finalizzati al soddisfacimento di bisogni generalizzati e diffusi a favore della cittadinanza o li settori della stessa.

ART. 2

I soggetti destinatari dei benefici sono individuati tra Enti, Associazioni, Istituzioni, organismi che operano sul territorio aventi finalità:

- a) socio-assistenziali;
- b) incentivazione pratica sportiva tra la popolazione;
- c) arricchimento culturale con particolare interesse locale;
- d) mantenimento dei valori storici;
- e) sostegno umanitario in caso di calamità;
- f) privati che rientrino in situazioni di bisogno o di disagio.

CONTRIBUTI

ART. 3

L'entità dei contributi è stabilita annualmente, in armonia con le esigenze di bilancio dell'Ente, su domanda scritta motivata e sottoscritta dai richiedenti. Essi non sono automaticamente rinnovabili e non possono costituire nel tempo diritto di prelazione o di legittima aspettativa. Debbono altresì essere direttamente funzionali all'attività svolta, non concorrere alla formazione di accantonamenti per attività future e costituire concorso nella spesa, non copertura totale della spesa occorrente.

ART. 4

Sulla base delle richieste di contributo pervenute sarà formato un ruolo annuo di soggetti aventi diritto. In tale ruolo saranno incluse solo le richieste inoltrate dai soggetti che non perseguiranno fini di lucro, e fra queste avranno titolo preferenziale quelle inoltrate dai soggetti cui programmi meglio si armonizzano ai progetti locali iscritti nel programma dell'Ente erogatore, siano essi di carattere turistico, culturale, assistenziale, sportivo, ricreativo, storico o umanitario.

ART. 5

Le richieste inoltrate di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari dovranno indicare il programma delle attività sia sotto l'aspetto economico che operativo, ovvero, la situazione di bisogno o di disagio. Se le richieste provengono da parte di associazioni regolarmente costituite, quest'ultime dovranno far pervenire all'Amministrazione Comunale, entro il 31.12 dell'anno precedente e quello cui si riferisce il contributo richiesto, il loro bilancio preventivo.

ART. 6

Le richieste devono essere presentate all'Amministrazione erogante entro il 30

settembre dell'anno precedente all'esercizio di funzionamento. Le stesse saranno approvate dal competente organo dell'Amministrazione ed iscritte, in termini di stanziamento, nel redigendo bilancio di previsione.

ART. 7

Le erogazioni sono effettuate dalla Giunta Comunale previa verifica del raggiunto obiettivo.

ALTRI BENEFICI

ART. 8

L'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati deve essere disposta dalla Giunta ed ispirarsi ai seguenti principi generali:

- a) il vantaggio economico accordato deve essere comunque finalizzato al raggiungimento diretto o indiretto di un pubblico interesse;
- b) deve essere assicurata la pubblicità preventiva in caso di concessione in uso di beni patrimoniali ed il corrispettivo non può in alcun caso essere inferiore al carico tributario, alle spese di custodia e di manutenzione sostenute dall'Ente per detti beni. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti per l'uso dei beni comunali;
- c) in caso di pluralità di richieste deve essere redatta apposita graduatoria su basi generali ed uniformi, proposte dall'ufficio competente;
- d) nel caso di utilizzo di beni mobili, il corrispettivo per l'uso temporaneo deve rispondere a principi di equo ristoro certificato annualmente dal responsabile del servizio in base al conto economico.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 9

Per l'anno di entrata in vigore del presente regolamento le richieste rientranti nei casi previsti dal regolamento stesso dovranno essere inoltrate entro il 30 giugno 1991.

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

ART. 10

È istituito, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991

L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo; con l'inclusione dei soggetti di benefici economici di cui al comma 1 del precedente esercizio.

L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti sono trasmessi, in copia- autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

ART. 11

Nell'albo sono indicati:

- a) i soggetti beneficiari;
- b) l'ammontare dei contributi - sovvenzioni - crediti - sussidi;
- c) altri benefici di natura economica a carico del bilancio;
- d) l'organo deliberante, il numero e la data della deliberazione;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o in mancanza, norma regolamentare);
- f) eventuali annotazioni.

ART. 12

Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di segreteria comunale, in base alle risultanze contabili. L'albo è pubblicato per 30 giorni all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi-pubblici. L'albo può essere consultato da ogni Cittadino. A tal fine una copia sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione, in qualsiasi momento.

Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno con inizio dal 1992

ART. 13

Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:

- a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- h) le leggi regionali;
- c) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

ART. 14 OMISSIS

ART. 15 OMISSIS